

Parteien namentlich streitigen Fragen, speziell: ob dem Kläger gegenüber die Wechselbereicherungsflage des Art. 813 Abs. 2 ON zugestanden wäre, bedürfen hienach keiner Erörterung.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons St. Gallen vom 21. Februar 1905 in allen Teilen bestätigt.

#### 45. Sentenza del 17 giugno 1905

nella causa Béha, attrice, app., contro Bucher e Durrer, conv.

**Diritto all'insegna di un albergo.** — Indennizzo e pubblicazione della sentenza per lesione del diritto all'insegna.

Il Tribunale di appello del cantone Ticino, con sentenza 22 settembre 1904, ebbe a pronunciare:

« 1. Alla ditta Bucher e Durrer resta interdetto di usare della denominazione o insegna di *Hôtel du Parc* per l'esercizio dell'albergo locatole dal D<sup>r</sup> Gabrini, di far uso nei suoi cartelli-*réclames* nelle sue circolari, nei suoi manifesti e nelle intestazioni delle lettere e buste della denominazione predetta.

» 2. È altresì vietato alla ditta Bucher e Durrer di aggiungere alla attuale denominazione di *Grand Hôtel* le parole *ci-devant, vormal, früher Hôtel du Parc*, od altre simili indicazioni che possano ingenerare confusione fra l'albergo da essa ditta esercitato e quello condotto dalla signora Elisa vedova Béha.

» 3. È fatto obbligo alla ditta Bucher e Durrer di cancellare la iscrizione al registro di commercio del 14 novembre 1902

» 4. La ditta Bucher e Durrer è condannata a pagare alla signora Elisa vedova Béha, a titolo di indennizzo danni per l'uso illecito della denominazione di *Hôtel du Parc* la somma di franchi mille.

» 5. La signora Elisa vedova Béha è autorizzata a far inserire a spese della Ditta Bucher e Durrer due volte sopra 10 giornali di sua scelta fra quelli che pubblicarono les *réclames* della ditta stessa la seguente dichiarazione: « Con sentenza 22 settembre 1904 il Tribunale di Appello della Repubblica e Cantone del Ticino ha giudicato che alla Ditta Bucher e Durrer non compete di far uso della denominazione di *Hôtel du Parc*, e, che tale insegna o denominazione è di esclusiva spettanza della albergatrice signora Elisa vedova fu Alessandro Béha ».

» §. Tale inserzione non occuperà uno spazio maggiore di cento cinquanta centimetri quadrati per ogni pubblicazione.

» 6. La domanda che sia dichiarato che furono violati i decreti provvisionali 24 marzo, 23 aprile e 14 maggio 1904 non è accolta.

» 7. La denuncia della lite fatta a Gabrini con atto 22 luglio 1903 è ritenuta regolare.

» 8. Le domande di cui ai numeri 8 e 9 dei punti di questione sono respinte. »

Appellante da questo giudizio:

a) La Ditta Bucher e Durrer, la quale nella sua dichiarazione di appello conchiude domandando:

« 1. Che tutte le domande fatte dalla signora Elisa vedova Béha siano respinte, e sia riconosciuto alla Ditta Bucher e Durrer il diritto di far uso della insegna *Hôtel du Parc* per l'esercizio dell'albergo in Lugano datole in affitto dal dottore Gabrini, per la relativa reclame, per le circolari e per ogni inerente indicazione.

» 2. Nell'eventualità che ciò non sia ammesso — che la Ditta Bucher possa, alla denominazione assunta per l'albergo suddetto in Lugano, aggiungere l'indicazione — *ci-devant Hotel du Parc*, — *vormal Hotel du Parc*, — già *Hôtel du Parc* — o altra simile, da stabilirsi dal Giudice, per indicare la località dell'albergo stesso;

» 3. Subordinatamente:

» Che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale per la istruzione e decisione su questo punto speciale;

» 4. Che sia respinta ogni domanda formulata dalla signora Béha per indennizzo e per pubblicazione della decisione.

» 5. Nel caso che venisse ammessa qualsiasi indennità a favore Béha: Che il signor D<sup>r</sup> Antonio Gabrini sia condannato a rifondere alla Ditta Bucher e Durrer quanto la stessa dovesse pagare alla signora Béha, nonchè ogni altro danno e spesa (da liquidarsi separatamente) derivante dalla interdizione alla Ditta Bucher e Durrer di far uso dell'insegna *Hôtel du Parc* per l'esercizio dell'albergo che essa tiene in affitto. »

b) La signora Elisa Béha, la quale dichiara di aderire all'appello della Ditta Bucher e Durrer e, in parziale modificazione della sentenza appellata, domanda sia giudicato:

« 1. Alla Ditta Bucher e Durrer resta interdetto di usare della denominazione e insegna *Hôtel du Parc* per l'esercizio dell'albergo locatole dal D<sup>r</sup> Gabrini; di far uso nei suoi cartelli *réclames*, nelle sue circolari, nei suoi manifesti e nelle intestazioni delle lettere e buste della denominazione predetta.

» 2. È altresì vietato alla Ditta Bucher e Durrer di aggiungere alla attuale denominazione di *Grand Hôtel* (colla quale ha qualificato il proprio albergo) le parole *ci-devant*, *vormals*, *früher Hôtel du Parc*, od altra qualsiasi denominazione che possa implicare un vincolo di successione o connessione fra il *Grand Hôtel* della Ditta Bucher e Durrer e l'*Hôtel du Parc* di ragione Béha, o la possibilità di una confusione fra i predetti due alberghi;

» 3. È fatto obbligo alla Ditta Bucher e Durrer di cancellare la iscrizione al registro di commercio del 14 novembre 1902;

» 4. La Ditta Bucher e Durrer è condannata a pagare alla signora Elisa vedova Béha, a titolo di indennizzo danni per l'uso illecito della denominazione di *Hôtel du Parc*, la somma di franchi 8000;

» 5. La signora Elisa vedova Béha è autorizzata a far inserire a spese della Ditta Bucher due volte sopra 10 giornali di sua scelta, fra quelli che pubblicarono les *réclames* della Ditta stessa, la seguente dichiarazione:

« Con sentenza 22 settembre 1904 il Tribunale di appello della Repubblica e Cantone del Ticino ha giudicato che alla Ditta Bucher e Durrer non compete di far uso della denominazione di *Hôtel du Parc*, e che tale insegna o denominazione è di esclusiva spettanza della albergatrice signora Elisa vedova Béha »;

» È riservata, impregiudicata, ogni azione per danni spettante alla signora Béha, in conseguenza delle violazioni dei decreti provvisori emanati nel corso della lite dal Tribunale di Appello, violazioni già state constatate coi decreti in atti del tribunale stesso;

» Ed in questi termini resta confermata la sentenza 22 settembre p. p. »;

domande che vennero mantenute negli odierni dibattimenti, nel mentre il procuratore del D<sup>r</sup> Gabrini, conchiude, per ciò che lo riguarda, alla conferma del giudizio cantonale.

#### *Considérandò*

*In fatto*: 1. — Nel 1853 Giacomo Ciani apriva in Lugano, nei locali dell'autrice convenuta di Santa Maria degli Angeli, da lui comperato e trasformato, un albergo che sul principio veniva esercitato sotto il nome di « Albergo del Ceresio ». Questo albergo passava successivamente nella proprietà dell'attuale denunciato in lite D<sup>r</sup> Antonio Gabrini. È pacifico in causa che il signor Alessandro Béha, marito alla vedova Elisa, ebbe a gerire l'albergo sotto la denominazione di « *Hôtel du Parc* » in qualità di locatario a partire dal 1854 fino al giorno della sua morte, avvenuta il 3 marzo 1901.

Già prima della morte del signor Béha e cioè il 31 luglio 1899, il proprietario D<sup>r</sup> Gabrini aveva concluso colla Ditta Bucher e Durrer un contratto di locazione pella scadenza del contratto sussistente col signor Béha, vale a dire pel 1° aprile 1903. Nel contratto è designato come oggetto di locazione: « tutto il fabbricato civile sito in Lugano, attualmente adibito ad uso albergo colla denominazione « *Hôtel du Parc* », nonchè la dipendenza di detto albergo denominata Belvedere, con tutti i terreni annessi sia ad uso giardino che altrimenti, ed infine la cantina in Melide, tali e quali sono ora affittati al signor Béha. »

Il 28 maggio 1900, Alesandro Béha faceva inscrivere il nome « Hôtel du Parc » nel registro di commercio, con richiamo alle iscrizioni precedenti del 22 settembre 1892 e 21 agosto 1896.

Parimenti, sul principio del 1900, Béha applicava l'insegna « Hôtel du Parc » anche ai suoi due altri edifici Beau-Séjour e Villa Ceresio, adibiti come succursali dell'albergo, in vicinanza dell' Hôtel du Parc.

La successione Béha con atto 22 novembre 1901 dava in locazione a Pellini e Lehr fino al 31 marzo 1903 « l'exercice de la raison de commerce Alexandre Béha, Hôtel du Parc, tel qu'il est actuellement distribué dans les bâtiments suivants :

- a) ancien couvent de Santa Maria degli angioli, avec jardin;
- b) le Belvedere ;
- c) la cave à Melide.

Ces bâtiments étant propriété de M. le docteur A. Gabrini . . . . .

d) la Villa Beau-Séjour, avec jardin, terrains et dépendance ;

e) la Villa Ceresio avec jardin.

Ces deux immeubles propriété de la famille Béha. »

Il 27 gennaio 1902 fu cancellata la Ditta Alessandro Béha e il 7 febbraio 1903 fu presa iscrizione al registro di commercio dalla vedova signora Elisa Béha. Con circolare del 1902 la stessa annunciava ai propri colleghi albergatori che « l'ancien Hôtel du Parc continuera son activité à l'Hôtel du Parc et Beau-Séjour et Villa Ceresio dès le 1<sup>er</sup> avril 1903 et sera dirigé par Madame veuve A. Béha. »

Il Dr Gabrini, con lettera 22 giugno 1902 dichiarava alla signora Béha che la prima idea di dare al nuovo il nome di Hôtel du Parc appartiene al signor A. Béha, il quale seppe far fiorire l'albergo sotto questo nome e che egli (Gabrini) non aveva su detto nome alcuna pretesa.

Il 14 novembre 1902 la Ditta Bucher e Durrer prendeva iscrizione al registro di commercio per la denominazione « Hôtel du Parc. » Nello stesso mese di giugno 1902 essa annunciava nel *Fremdenblatt* di Lucerna che a datare dal

1903 il Grand Hôtel du Parc in Lugano diveniva sua proprietà.

2. — Fu in seguito di questi fatti che la signora vedova E. Béha apriva azione contro la Ditta Bucher e Durrer direttamente davanti il Tribunale di appello del Ticino domandando :

1. Che sia assolutamente interdetto alla Ditta Bucher e Durrer di usare della denominazione od insegna « Hôtel du Parc » per l'esercizio del suo albergo locatole dal Dr Gabrini e le sia pure interdetto di far uso della stessa denominazione nei suoi cartelli *réclames*, nelle circolari, nei manifesti, nelle intestazioni delle lettere.

2. Che sia annullata l'iscrizione al registro di commercio, del 14 novembre 1902 ;

3. Che la Ditta Bucher e Durrer sia condannata al risarcimento dei danni già derivati all'attrice dall'uso illecito della suddetta denominazione e che si espongono in 25,000 fr.

4. Che la stessa Ditta sia condannata al risarcimento di tutti i danni, in ragione di 100 fr. al giorno all'attrice derivabili per l'uso illegale dell'insegna da parte della Ditta convenuta, dal 1° aprile 1903 innanzi fino al giorno in cui sarà cessato l'uso illecito della suddetta denominazione ;

5. Che a spesa della Ditta convenuta sia ordinata la pubblicazione dell'emanando giudizio nei periodici da designarsi dal tribunale, massime in quelli di cui la Ditta maggiormente si valse per fare le sue pubblicazioni.

Essa motivava in succinto questa sua azione allegando oltre i fatti più sopra indicati, che l'insegna o denominazione Hôtel du Parc era un diritto esclusivo del signor A. Béha, che lo estese a tutte le aziende di alberghi da lui esercitati a Lugano ; che, scaduto il contratto col signor Gabrini, l'attrice intende di continuare, come effettivamente continua, l'esercizio dell'albergo nelle ville Ceresio e Beau-Séjour sotto l'insegna esclusivamente sua propria e che già portavano di « Hôtel du Parc », che il proprietario Gabrini riconosce egli stesso di non avere alcuna pretesa sul nome « Hôtel du Parc. »

3. — La Ditta Bucher e Durrer rispondeva chiamando in causa il locatore Dr A. Gabrini e domandando :

a) il rigetto di tutte le domande formulate da Béha, subordinatamente delle domande di risarcimento e di pubblicazione della sentenza;

b) più subordinatamente, nel caso le dette domande venissero in qualche parte ammesse;

c) che il Dr Gabrini fosse tenuto a rifondere a Bucher e Durrer ogni danno, spesa ed interesse che la Ditta convenuta dovesse pagare all'attrice Béha;

d) che lo stesso Dr Gabrini debba rifondere a Bucher e Durrer tutti i danni e le spese da liquidarsi in altra sede, derivati e derivabili alla Ditta convenuta per l'interdizione che le venisse fatta di esercitare l'albergo coll'insegna « Hôtel du Parc ».

La convenuta allegava che il nome « Hôtel du Parc » fu dato allo stabile dal primo proprietario Ciani che lo affittò ad Alessandro Béha colla denominazione in questione; che l'iscrizione è quindi un accessorio dello stabile e, cessata la locazione, ritornò collo stabile all'attuale proprietario Gabrini, il quale, affittando il fabbricato ed annessi alla Ditta Bucher e Durrer, ha dovuto naturalmente comprendervi anche la denominazione; che se la lettera 22 giugno 1902 del Dr Gabrini è da ritenersi nel senso che l'insegna non è sua, lo stesso è in ogni caso tenuto ai danni, per aver ceduto una cosa di cui non poteva disporre.

4. — Il denunciato in lite Dr Gabrini rispondeva che egli non ebbe mai a cedere in locazione l'insegna « Hôtel du Parc », perchè sapeva che non era sua, ma di proprietà Béha; che più volte, prima della stipulazione del contratto 31 luglio 1899, egli ebbe ad avvertire il signor Bucher che l'insegna « Hôtel du Parc » non gli apparteneva. La denominazione concerne il fabbricato, non l'albergo, e se nel contratto fu richiamata la denominazione « Hôtel du Parc », ciò fu unicamente allo scopo di precisare il fabbricato. Esso conchiudeva perciò al rigetto della domanda Bucher e Durrer.

5. — Pendente la causa, la Ditta Bucher e Durrer faceva ristabilire sulla facciata dell'albergo l'insegna « Hôtel du Parc ». Su istanza Béha, il giudice delegato ordinava la rimozione di questa insegna e decretava che la corrispondenza

indirizzata all'Hôtel du Parc fosse consegnata all'attrice. Con sentenza 21 aprile 1903 il tribunale confermava ambedue queste provvisoriale e comminava a Bucher e Durrer una multa di 500 fr. per ogni giorno di ritardo nel levare l'insegna, riservata l'azione penale in caso di disobbedienza.

La Ditta Bucher e Durrer faceva allora apporre sulla facciata l'insegna, Grand Hôtel, ci-devant Hôtel du Parc, vormalms Hôtel du Parc. Ma anche questa insegna venne vietata dal Giudice delegato con decreto 22 giugno 1903, con cui si ordinava a Bucher e Durrer di levare le parole « Hôtel du Parc » sotto pena di multa di 100 fr. per ogni giorno di ritardo.

Il 21 marzo 1904 la parte Béha avvisava il Giudice delegato che la convenuta continuava ancora ad annunciare sui giornali che a partire dal 1° aprile 1903 il Grand Hôtel du Parc a Lugano sarebbe passato nelle sue mani; così p. e. nell'opuscolo *Die Hôtels der Schweiz*, nel « Fremdenblatt » di Lucerna, nella « Illustrierte Reise-, Bäder- und Fremdenzeitung », nella « Gartenlaube », in cui il Grand Hôtel Bucher e Durrer è designato come « ci-devant Hôtel du Parc ». Sugli omnibus del Grand Hôtel essere scritto a grandi caratteri: « ci-devant Hôtel du Parc » e nella « Frankfurter-Zeitung » essere stato pubblicato ripetutamente un avviso nel senso che chi vuole discendere nel precedente « Hôtel du Parc » dovesse chiedere alla stazione di Lugano l'omnibus del Grand Hôtel Bucher e Durrer. Con decreto 24 marzo 1904 il giudice delegato ordinava alla Ditta Bucher e Durrer di levare immediatamente dagli omnibus le parole « Hôtel du Parc » e di non più usare di detta insegna nelle sue pubblicazioni *réclames*, ecc., e ciò sotto multa di 200 fr. al giorno e con riserva d'esecuzione polizaria e dell'azione penale.

Con atto 21 aprile 1904 la signora Béha notificava al giudice delegato che il decreto 24 marzo non veniva rispettato dalla convenuta e invocava e produceva in prova i giornali « Süd und Nord » e « Berliner Tagblatt » del 31 marzo, la « Frankfurter Zeitung », il « Lugano » e l'« Italie » del 13 aprile, il « Fremdenblatt » del 19 aprile, ecc., ecc. In seguito

a questa notificazione il giudice delegato pronunciava con decreto 23 aprile 1904, contro la convenuta, una multa di 3000 fr. Finalmente, con decreto 14 maggio 1904 venne comminata una multa più grave (500 fr.) per ogni nuova trasgressione dei decreti giudiziari e venne deferito alla giustizia penale il signor Casimiro Bucher, quale rappresentante della Ditta Bucher e Durrer.

6. — Nelle sue conclusioni di causa 20 giugno 1904 l'attrice modificava le sue conclusioni precedenti nel senso:

« 1° Le prime quattro domande contenute nella petizione 10 febbraio 1903 della signora vedova Béha Elisa sono confermate coll'aggiunta che nell'interdizione fatta alla Ditta Bucher e Durrer di non più usare della denominazione od insegna di « Hôtel du Parc » per l'esercizio dell'albergo locatole dal D<sup>r</sup> Gabrini e nel corso della lite stato dappoi denominato Grand Hôtel, resta compresa anche l'interdizione di aggiungere sotto qualsiasi forma le parole « Hôtel du Parc » alla predetta attuale nuova denominazione.

2° La Ditta Bucher e Durrer è dichiarata colpevole di avere violato e trasgredito il decreto provvisorio 24 marzo 1904 ed il decreto 14 maggio p. p., ed è condannata in quelle multe che il magistrato, in relazione ai decreti stessi, crederà del caso.

» 3° (Spese.)

» 4° La signora Elisa Béha è autorizzata a far inserire due volte a spese della ditta Bucher e Durrer sopra 10 giornali di sua libera scelta la seguente dichiarazione: « Il Tribunale di Appello del cantone Ticino con sentenza . . . . ha riconosciuto:

a) che la ditta Bucher e Durrer in Lugano non ha nessun diritto di usare della insegna « Hôtel du Parc » e che arbitrariamente ne ha usato per far credere che il Grand Hôtel fosse l'Hôtel du Parc; b) l'Hôtel du Parc in Lugano è esercito ancora dalla signora vedova Béha Elisa, unica proprietaria dello stesso.»

7. — Con sentenza 22 settembre 1904 il Tribunale di Appello del cantone Ticino pronunciava la sentenza riprodotta più sopra nei suoi dispositivi.

8. — Successivamente all'appello al Tribunale federale, veniva a morire l'attrice signora vedova E. Béha. Invitato in base agli articoli 75 della procedura civile e 82 della OGF ad indicare quali erano gli eredi della defunta, il procuratore dell'attrice li designava nelle persone dei signori Alessandro ed Augusto Béha, della signora Emilia Mewes, nata Béha, e della signora vedova Berta Ober-Béha. Il convenuto dichiarava di non aver nulla ad obiettare a che la causa venisse continuata tale e quale dagli eredi.

9. — (Regolarità dell'adesione all'appello.)

10. — (Produzioni nuove.)

*In diritto:*

1. Tanto l'appellazione principale quanto l'adesione all'appello si devono considerare come regolari od introdotte in tempo utile. . . . .

Le produzioni fatte della parte convenuta durante la pendenza dell'appello non possono prendersi in considerazione in base all'articolo 80 OGF.

Le modificazioni apportate dall'attrice alle proprie conclusioni nel corso della causa furono dichiarate dal primo giudice ammissibili dal punto di vista della procedura cantonale, e questa decisione è quindi vincolante per questa Corte.

2. Nel merito è da osservare:

a) Il nome « Hôtel du Parc, » che forma oggetto del litigio, è una insegna commerciale; essa viene rivendicata da ognuno dei litiganti, ciascuno dei quali pretende di applicarla all'albergo da esso gerito.

Ora in massima non è contestato che oggetto di prestazione legale è non solo l'azienda commerciale propriamente detta, ma anche l'insegna o il titolo sotto il quale l'azienda viene esercitata e che il proprietario dell'azienda è in diritto di impedire che altri si prevalga nello stesso luogo della stessa insegna o di un insegna analoga che possa ingenerare confusione. È questo un principio che venne a più riprese riconosciuto da questa corte. Ne vale l'obiezione che il proprietario dell'azienda abbia a sua disposizione un'altra denominazione di cui possa valersi o di cui effettivamente si valga. Di conseguenza non può darsi peso all'argomento accampato dalla

convenuta, che gli alberghi dell'attrice portino in realtà il nome di Villa Ceresio e di Beau-Séjour; dacchè è evidente che non è da queste insegne, ma da quella di « Hôtel du Parc », che è designato l'albergo dell'attrice, essendo mediante questo nome che l'istante rende pubblica la continuazione della sua azienda, nonostante il trasloco da un fabbricato all'altro (vedere la sentenza Stahl c. Weiss-Boller, *Racc. uff.*, XVII, pag. 713). Incontestato è del pari, che il signor Alessandro Béha, predecessore dell'attrice, era in diritto di far uso del nome « Hôtel du Parc » fintanto che esercitava il suo albergo nei fabbricati del D<sup>r</sup> Gabrini, dati ora in locazione alla convenuta. Ma quest'ultima sostiene che l'attrice non abbia più il diritto di valersene, dopo che ebbe ad abbandonare i locali suddetti; che continuando la Ditta Bucher e Durrer l'esercizio dell'albergo nel precedente fabbricato dell'Hôtel du Parc, questo diritto spettò alla convenuta e non all'attrice. L'argomentazione della Ditta Bucher e Durrer presuppone quindi che l'uso dell'insegna « Hôtel du Parc » sia vincolato all'esercizio dell'albergo nello stabilimento primitivo.

b) Ora è bensì vero che, in date circostanze, il diritto ad una insegna indicante un'azienda esercitata in un locale preso in affitto o a pigione spetta al proprietario del fabbricato, non al locatore o all'affittuario, e dal proprietario può quindi essere ceduto ad un nuovo pigionale. Ma, di regola, come il Tribunale federale si è espresso nella causa Stahl c. Weiss-Boller, il diritto all'insegna appartiene a colui che esercita l'azienda, quindi al locatore o affittuario, e il contrario non vale che in circostanze affatto speciali. E questa regola deve mantenersi anche nel caso concreto (ved. anche Pataille, *Annales*, 1879, N° 67).

L'esistenza di simili circostanze speciali conferenti al proprietario dello stabile il diritto all'insegna si potrebbe ammettere p. es. quando l'insegna fosse stata formata col nome dello stabile, ossia nel fattispecie qualora la proprietà sulla quale venne creato l'Hôtel du Parc si fosse chiamata già prima « Du Parc » o « Parc »; oppure, come potrà forse

anche sostenersi, quando l'insegna è rimasta la stessa per lungo periodo di tempo, nonostante ripetuti cambiamenti nella persona del titolare, cosicchè lo stabile ha finito per ricevere il nome dell'insegna. In simili casi l'insegna primitiva potrà difatti riguardarsi come un accessorio dello stabile e quindi divenire di esclusiva spettanza del proprietario del fabbricato.

Ma nel caso concreto la proprietà nella quale fu installato l'Hôtel du Parc non portava in origine questo nome; trasformato l'antico convenuto in un albergo, questo fu dapprima chiamato « Ceresio », poi assunto poco tempo dopo dal signor Béha, veniva denominato « Hôtel du Parc ». La convenuta ha affermato bensì che sia stato il signor Ciani che adottò questo nome, ma manca qualsiasi prova in questo senso. Il D<sup>r</sup> Gabrini afferma al contrario che fu il signor Béha il primo ad usare il nome « Hôtel du Parc ». In ogni caso non vi è nulla negli atti che possa far credere che la denominazione « Hôtel du Parc » venne scelta come nome dello stabile, anzichè come insegna di albergo, come lo denota il nome stesso. E neppure può pretendersi che la denominazione « Hôtel du Parc » si sia, a partire da quell'epoca, collegata allo stabile in modo da passare da esercente ad esercente, ad ogni nuovo titolare dell'azienda, giacchè dall'epoca in cui fu chiamato « Hôtel du Parc » non vi fu mai cambiamento nella persona dell'esercente. Nè ha importanza l'asserzione della convenuta, che la clientela forestiera si rappresenti sotto il nome di « Hôtel du Parc », l'albergo situato sullo stabile del già convento di Santa Maria degli Angioli. Il fatto è indubitalmente vero, ma non vale a menomare i diritti del titolare dell'insegna.

3. Di conseguenza non può ammettersi che il proprietario dello stabile abbia acquisito un diritto sulla denominazione « Hôtel du Parc » e questa insegna devesi riguardare come di spettanza del signor Béha, la cui successione è conseguentemente in diritto di valersene per un albergo situato in altra località. Aggiungasi ancora che il D<sup>r</sup> Gabrini non solleva per sè nessuna pretesa su questo nome, ma ne riconosce anzi l'esclusiva spettanza all'attrice. Il proprietario dello stabile

non poteva quindi trasmettere al locatore il diritto di valersi dell'insegna « Hôtel du Parc », dal momento che non possedeva egli stesso questo diritto e non ha del resto mai dichiarato di volerlo trasmettere. Il contratto 31 luglio 1899 si riferisce unicamente allo stabile, non all'insegna; il nome di Parc non viene menzionato come oggetto di cessione; laddove ne viene fatta menzione, esso viene adoperato unicamente per meglio precisare lo stabile dato in locazione. Che il Dr Gabrini abbia avvertito espressamente il convenuto, che la denominazione « Hôtel du Parc » non era compresa nel contratto di locazione, non è accertato e il fatto deve, secondo le dichiarazioni dell'istanza cantonale, riguardarsi come inesistente. Ma anche in difetto di una menzione speciale, la convenuta non può dedurre da simile ammissione una pretesa, nè di fronte all'attrice, nè di fronte al Dr Gabrini, dacchè il convenuto doveva sapere che si trattava di un'insegna è se commise errore sulla natura giuridica del nome, e egli stesso che ne deve subire le conseguenze. Che l'errore sia stato occasionato o messo a profitto dal denunciato in lite, è un'asserzione che manca di ogni e qualsiasi fondamento.

4. Un diritto della convenuta a far uso del nome « Hôtel du Parc » non potrebbe quindi pretendersi che nel caso in cui l'attrice avesse rinunciato all'esercizio di un albergo e lasciato cadere ogni idea di occuparsi di nuovo di una simile azienda. Ma tale supposizione non esiste. Essa ha anzi continuato ad occuparsi della gestione di alberghi. Il fatto di avere dato qualche tempo l'Hôtel du Parc in locazione a Pellini e Lehr non denota una rinuncia definitiva (ved. *Racc. uff.*, XVII, pag. 715). I dispositivi 1 e 2 della sentenza appellata vanno quindi confermati.

5. Ne consegue che la convenuta non può neppure impiegare le denominazioni similari di « vormalis Hôtel du Parc » o « ci-devant Hôtel du Parc » o altro. Una simile aggiunta sarebbe ancor più pericolosa per l'attrice, facendo essa supporre che l'antico « Hôtel du Parc » abbia cessato di esistere e che sia stato sostituito da un altro.

6. L'indennizzo di 1000 fr. accordato dall'istanza canto-

nale è, a modo di vedere di questa Corte, giustificato. Nel fissare questa somma, il giudice cantonale è partito da considerazioni che appaiono attendibili e che sono, in ogni caso, in perfetto accordo cogli atti di causa. In ispecie è esatto che una prova positiva sull'ammontare del danno non venne fornita, ma che l'esistenza di un pregiudizio risulta dalle circostanze stesse della causa. Trattasi quindi di una semplice questione di apprezzazione, pella soluzione della quale il giudice locale era in posizione migliore di procurarsi gli elementi necessari.

7. La domanda di indennizzo, in rapporto al denunciato in causa, è invece da respingersi, non avendo il Dr Gabrini assunto nessun obbligo di cedere alla convenuta la denominazione in questione, e, in base a quanto fu detto di sopra, non potendosi quest'obbligo dedurre senz'altro dal contratto, ma occorrendo una dichiarazione esplicita in questo senso.

8. Da confermarsi è pure il dispositivo che concerne la pubblicazione della sentenza. Una simile pubblicazione costituisce il mezzo più efficace per rimediare alla lesione avvenuta dei diritti dell'attrice, anche di fronte alla grande pubblicità praticata dalla ditta convenuta, e che una simile pubblicazione possa imporsi in certo qual modo anche a titolo di indennizzo suppletivo, è principio già ammesso dal Tribunale federale (ved. *Racc. uff.*, XX, pag. 1164).

Per questi motivi,

Il Tribunale federale  
pronuncia:

Le appellazioni Bucher e Durrer contro Béha, contro la sentenza 22 settembre 1904 del Tribunale di Appello del cantone Ticino, sono respinte e quindi la sentenza suddetta confermata in tutti i suoi dispositivi.

---

Bergl. auch Nr. 31.

---